

**ACCORDO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PEF TARI ANNO 2026 – CANONE ORDINARIO E STRAORDINARIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2026 – ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO DEL 17/12/2009 REP.N.38557.**

Con la presente scrittura privata a valersi a tutti gli effetti tra le parti, l'anno duemilaventisei (2026) questo giorno dodici (12) del mese di marzo

i sottoscritti:

**Dott. Pietro CELANI**, nato a Fano il 31/12/1969 domiciliato per la carica presso la sede municipale di Fano Via San Francesco d'Assisi n.76, Direttore Area "Affari Generali" competente in materia di enti e soc.partecipate e SPL, il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza del Comune di Fano, P.I. n.00127440410 ai sensi del provvedimento del Sindaco di Fano n.13/2025;

**Ing. Giacomo MATTIOLI**, nato a Fano il 15/11/1978, domiciliato per la carica presso "Aset spa", con sede in Fano Via L. Einaudi n.1, il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza della citata società di cui è Presidente del CdA ed Amministratore Delegato Legale Rappresentante - P.I. n.01474680418 ai sensi del provvedimento del Sindaco di Fano n.40/2024;

**richiamata:**

a) la delibera di Consiglio Comunale n.199 del 18/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2028 del Comune di Fano con cui sono state fissate le seguenti previsioni di entrata:

- euro 1.010.000,00 a titolo di "canone ordinario di igiene ambientale"
- euro 340.000,00 a titolo di "canone straordinario di igiene ambientale" (conferimenti da fuori bacino)

Totale 1.350.000,00

A tal fine si richiamano rispettivamente gli accertamenti n. 12/2026 e 13/2026 a valere sul cap. 3100.02.435, annualità 2026, di cui alla determinazione n.34 del 11/01/2024.

b) il "Contratto Quadro" del 17/12/2009 rep.n.38577;

b.1 dato atto che il suddetto contratto prevede, in caso di modifiche normative, l'obbligo delle parti a **"salvaguardare, in ogni caso, i canoni a favore del Comune di Fano"**;

b.2 rilevato che tale salvaguardia assunta dal Comune di Fano è da riferirsi all'intangibile discrezionalità di governo delle politiche di bilancio in un contesto di esclusivo "diritto pubblico";

b.3 rilevato che il suddetto contratto, in sintonia con il rapporto *"in house"*, riconosce poteri unilaterali ed autoritativi in capo al Comune di Fano anche inerenti il canone relativo alla discarica di Monteschiattello cui ASET spa ha l'obbligo di conformarsi;

b.4 rilevato che l'art.2 del contratto prevede, tra l'altro, che il canone è determinato dal Comune di Fano **"unilateralmente e potestativamente"** ;

c) la nota della Regione Marche del 24/01/2019 in atti Comune di Fano p.g.n.5372;

d) la nota del Dirigente del settore "Risorse Umane e Tecnologiche" del Comune di Fano del 11/03/2019 p.g.n.18365;

**vista** la nota ATA Rifiuti della Provincia di Pesaro Urbino – in atti ente con pg.39086 del 22/04/2024 ad oggetto "Trasmissione aggiornamento PEF 2024-2025 ai sensi del MTR-2 di cui alla delibera ARERA n.363/2021" ;

**vista** la delibera di Consiglio Comunale n.96 del 29/04/2024 ad oggetto: "PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO ANNI 2024-2025 DEL PEF SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE VALIDATO ED APPROVATO DALL'ATA RIFIUTI N.1 MARCHE NORD NELLE MORE DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DA PARTE DI ARERA - MTR-2 DI CUI ALLA DELIBERA ARERA N.363/2021 – I.E" che si richiama integralmente;

**vista** la determina n.289 del 24/02/2025 con cui si è impegnato il corrispettivo da erogare ad Aset spa per il servizio di igiene ambientale anno 2025 come di seguito indicato:

Totale euro 14.521.711,09 iva inclusa

di cui Euro 615.233,70 CARC importo iva 22% inclusa ( importo IVA 22% Euro110.943,78)

di cui Euro 13.906.477,39 SERVIZIO importo iva 10% inclusa (importo Iva 10% Euro 1.264.225,21);

**dato atto** che:

- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025 ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- è in corso l'elaborazione dei PEF e la determinazione delle entrate tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026-2029;

**considerato** che, nelle more dell'approvazione dei PEF TARI 2026, si è reso necessario adottare la determina di impegno di spesa 2026 al fine di procedere alle liquidazioni nei confronti di ASET spa a fronte del servizio che la stessa è chiamata necessariamente a svolgere con continuità e puntualità, assumendo prudentemente e transitoriamente come base di riferimento, ai fini del costo del servizio anno 2026, i valori PEF TARI relativi all'anno 2025; viene fatta salva la più esatta quantificazione dell'importo annuale che avverrà a seguito dell'approvazione del PEF 2026 da parte di ATA Rifiuti di Pesaro Urbino;

**vista** la determina n.391 del 05/03/2026 con cui si è impegnato il corrispettivo da erogare ad Aset spa per il servizio di igiene ambientale anno 2026 come di seguito indicato:

Totale euro 14.521.711,09 iva inclusa

di cui Euro 615.233,70 CARC importo iva 22% inclusa ( importo IVA 22% Euro110.943,78)

di cui Euro 13.906.477,39 SERVIZIO importo iva 10% inclusa (importo Iva 10% Euro 1.264.225,21);

**dato atto** che il Comune di Fano non è proprietario, se non indirettamente, della discarica di Monteschiantello in quanto la stessa è attualmente di proprietà di ASET spa; rilevato che detto conferimento è stato attuato in sede di esternalizzazione del relativo servizio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.n.152/2006;

**dato atto** che i canoni relativi all'igiene ambientale che ASET spa deve corrispondere al Comune di Fano costituiscono elemento fondamentale ed al momento irrinunciabile delle politiche di bilancio dell'ente locale;

**dato atto** che l'ATA è subentrata nella titolarità dell'affidamento del servizio igiene ambientale ma che il privilegio dell'affidamento "*in house*" è stato accordato dal Comune di Fano a favore di ASET spa. Considerato, pertanto, che il Comune di Fano, in relazione al suddetto affidamento "*in house*", mantiene inalterata la propria veste di "pubblica autorità" sia in relazione al momento genetico dell'obbligazione sia in relazione agli aspetti regolativi della stessa godendo l'ente del diritto unilaterale e potestativo nei confronti del suddetto canone con obbligo conformativo da parte di ASET spa; tali prerogative del Comune di Fano non sono pregiudicate dall'art.8 della convenzione ATA 10/10/2013;

**Si da atto** che Aset spa è obbligata ad attuare e mantenere a regime i potenziamenti dei servizi previsti ed autorizzati con delibera di Consiglio Comunale n.108/2022 di cui al precedente contratto 2022;

#### **convengono quanto segue**

1) il corrispettivo riconosciuto a favore di ASET spa, per l'anno 2026, per il servizio di Igiene Ambientale è pari ad euro 14.521.711,09 (di cui euro 615.233,70 carc iva 22% inclusa ed euro 13.906.477,39 servizio igiene urbana iva 10% inclusa). Viene fatta salva la più esatta quantificazione dell'importo annuale che avverrà a seguito dell'approvazione del PEF 2026 da parte di ATA Rifiuti di Pesaro Urbino.

1.1) Le liquidazioni afferenti il servizio igiene ambientale per l'anno 2026 saranno assoltte dal Comune di Fano a favore di ASET spa previa presentazione di fattura e relativa attestazione di regolarità dello svolgimento del servizio.

1.2) I pagamenti sono disposti dal Comune di Fano mediante non più di n.6 fatture posticipate -pagamento a 30 giorni- sulla base dell'impegno di spesa definito con determina (iva compresa pari al 10% sulla componente servizi e 22% sul CARC).

2) In ragione dell'affidamento *"in house"* del servizio e tenuto conto dei poteri di direzione e controllo esercitati dal Comune di Fano, le parti escludono che le obbligazioni di che trattasi possono essere assistite da garanzia fidejussoria. Analogamente non sussistono i presupposti per la "certificazione antimafia" -art.83, comma 3, lett.a) del D.Lgs.n.159/2011-.

3) Le fatture sono assistite da apposita attestazione del Presidente/Amministratore Delegato di ASET spa -ovvero da un dirigente dell'azienda dallo stesso individuato- per la conformità e regolarità del servizio rispetto allo standard di erogazione dello stesso ed agli adempimenti definiti nel piano finanziario di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.96/2024;

4) Di stabilire, per il 2026, in euro 1.010.000,00 l'importo complessivo di quanto dovuto da ASET spa al Comune di Fano a titolo di "canone ordinario igiene ambientale" (tale canone è riconosciuto in ragione del privilegio consistente nell'affidamento *"in house"* accordato, *ab origine*, a favore del soggetto gestore da parte del Comune di Fano; detto affidamento consente, tra l'altro, alla società di determinare, sino a diversi interventi normativi, le tariffe di conferimento in discarica sia nell'ambito del piano provinciale rifiuti sia accogliendo rifiuti da fuori bacino di competenza). Si precisa che tale canone non è riferibile ad alcun corrispettivo, neppure di natura dominicale, inerente la discarica in quanto la proprietà dell'impianto di Monteschiattello è di ASET spa e la legge prevede, di norma, che lo stesso sia messo a disposizione del gestore tramite l'istituto giuridico, essenzialmente gratuito, del "comodato". Tale importo sarà liquidato a favore del Comune di Fano entro il 30/09/2026 salvo diverse intese da assumersi tra le parti sulla base del parere del dirigente del settore "Servizi Finanziari" del Comune di Fano. A tale canone accede, per l'anno 2026, un "canone straordinario igiene ambientale" di euro 340.000,00 (per i rifiuti speciali non pericolosi accolti in discarica da fuori bacino).

5) Le parti danno atto che gli importi relativi al "canone ordinario ovvero straordinario di igiene ambientale" di cui ai punti che precedono sono "non rilevanti ai fini IVA" in quanto il Comune di Fano agisce, nella presente materia, *jure imperii* e dunque in veste di "pubblica autorità"; la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 29 ottobre 2015, C-174/14 in merito all'interpretazione della disposizione della direttiva IVA, ha affermato che *"gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni"*; inoltre non sono rilevabili, nel caso presente, *"distorsioni della concorrenza di una certa importanza"* in quanto detta fattispecie risulta ontologicamente in contrasto con il privilegio dell'affidamento *"in house"* che si pone, per definizione, al di fuori delle regole di mercato e libera concorrenza.

6) Le parti convengono altresì, che i reciproci debiti/crediti di cui sopra potranno essere oggetto di compensazioni parziali anche nelle relative fatturazioni (tale attività sarà espletata secondo le direttive del dirigente dei "Servizi Finanziari" del Comune di Fano).

7) Il presente contratto ha esclusiva natura regolativa e non costitutiva in ordine alle obbligazioni già dedotte nel contratto stipulato, in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Generale, in data 17/10/2009 rep.38577. Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; in via prudenziale si procede con la sottoscrizione in forma digitale in relazione al fatto che l'affidamento *"in house"* è oggetto di disposizioni speciali applicative del D.Lgs.n.36/2023 (art.12 della Direttiva 2014/24/CE "appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico" di organizzazione amministrativa in autoproduzione di servizi). Il presente contratto, soggetto ad IVA limitatamente al corrispettivo per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Fano di cui al punto n.1 che precede, è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

#### **COMUNE DI FANO**

Dott.Pietro CELANI

*firmato digitalmente*

#### **ASET SPA**

Ing. Giacomo MATTIOLI

*firmato digitalmente*